

**Linee Guida di prima applicazione delle disposizioni in materia di costruzioni in zone sismiche di cui all'articolo 3 del decreto legge 18 aprile 2019, n.32 (Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici), pubblicato sulla Gazzetta ufficiale 18 aprile 2019, n.92 ed entrato in vigore in data 19 aprile 2019.**

L'articolo 3 del decreto legge 18 aprile 2019, n.32 (Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici) ha modificato gli articoli 65, 67, 93 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia) ed ha inserito l'articolo 94 bis al medesimo decreto, introducendo significative novità per la realizzazione di interventi edilizi in zona sismica.

La finalità delle presenti linee guida di prima applicazione delle disposizioni dell'articolo 3 del d.l.32/2019 è quella di:

- a) individuare le disposizioni dell'ordinamento regionale non più applicabili, in quanto incompatibili con la normativa statale sopravvenuta, in modo da assicurare la necessaria certezza normativa a tutti i soggetti interessati che operano in Toscana. Ciò, nelle more dell'emanazione della legge di conversione del decreto legge statale, ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione, e del successivo adeguamento delle disposizioni regionali alle norme definitive nazionali;
- b) dare attuazione a quanto stabilito dall'articolo 94 bis, comma 2 del d.p.r.380/2001 che attribuisce specifici compiti alle regioni, nelle more dell'emanazione di linee guida statali.

### **§1. Novità inserite nell'articolo 65 e nell'articolo 67 del d.p.r. 380/2001. Denuncia dei lavori e trasmissione dei progetti di costruzioni in zone sismiche**

L'articolo 65 del d.p.r.380/2001 è stato modificato e risulta essere il seguente (si evidenziano le parti modificate dal d.l.32/2019):

***“1. Le opere realizzate con materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche in vigore, prima del loro inizio, devono essere denunciate dal costruttore allo sportello unico.***

***2. Nella denuncia devono essere indicati i nomi ed i recapiti del committente, del progettista delle strutture, del direttore dei lavori e del costruttore.***

***3. Alla denuncia devono essere allegati:***

***a) il progetto dell'opera firmato dal progettista, dal quale risultino in modo chiaro ed esauriente le calcolazioni eseguite, l'ubicazione, il tipo, le dimensioni delle strutture, e quanto altro occorre per definire l'opera sia nei riguardi dell'esecuzione sia nei riguardi della conoscenza delle condizioni di sollecitazione;***

***b) una relazione illustrativa firmata dal progettista e dal direttore dei lavori, dalla quale risultino le caratteristiche, le qualità e le prestazioni dei materiali che verranno impiegati nella costruzione.***

***4. Lo sportello unico rilascia al costruttore, all'atto stesso della presentazione, l'attestazione dell'avvenuto deposito.***

***5. Anche le varianti che nel corso dei lavori si intendano introdurre alle opere di cui al comma 1, previste nel progetto originario, devono essere denunciate, prima di dare inizio alla loro esecuzione, allo sportello unico nella forma e con gli allegati previsti nel presente articolo.***

**6. Ultimate le parti della costruzione che incidono sulla stabilità della stessa, entro il termine di sessanta giorni, il direttore dei lavori deposita allo sportello unico una relazione sull'adempimento degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3, allegando:**

- a) i certificati delle prove sui materiali impiegati emessi da laboratori di cui all'articolo 59;
- b) per le opere in conglomerato armato precompresso, ogni indicazione inerente alla tesatura dei cavi ed ai sistemi di messa in coazione;
- c) l'esito delle eventuali prove di carico, allegando le copie dei relativi verbali firmate per copia conforme.

**7. All'atto della presentazione della relazione di cui al comma 6, lo sportello unico rilascia al direttore dei lavori l'attestazione dell'avvenuto deposito su una copia della relazione e provvede altresì a trasmettere tale relazione al competente ufficio tecnico regionale.**

8. Il direttore dei lavori consegna al collaudatore la relazione, unitamente alla restante documentazione di cui al comma 6.

**8-bis. Per gli interventi di cui all'articolo 94-bis, comma 1, lettera b), n. 2) e lettera c), n. 1), non si applicano le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8.”.**

L'articolo 67 del d.p.r.380/2001 è stato modificato e il testo in vigore risulta essere il seguente (si evidenziano le parti modificate dal d.l.32/2019):

*“1. Tutte le costruzioni di cui all'articolo 53, comma 1, la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità devono essere sottoposte a collaudo statico , fatto salvo quanto previsto dal comma 8-bis.*

*2. Il collaudo deve essere eseguito da un ingegnere o da un architetto, iscritto all'albo da almeno dieci anni, che non sia intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione, esecuzione dell'opera.*

*3. Contestualmente alla denuncia prevista dall'articolo 65, il direttore dei lavori è tenuto a presentare presso lo sportello unico l'atto di nomina del collaudatore scelto dal committente e la contestuale dichiarazione di accettazione dell'incarico, corredati da certificazione attestante le condizioni di cui al comma 2.*

*4. Quando non esiste il committente ed il costruttore esegue in proprio, è fatto obbligo al costruttore di chiedere, anteriormente alla presentazione della denuncia di inizio dei lavori, all'ordine provinciale degli ingegneri o a quello degli architetti, la designazione di una terna di nominativi fra i quali sceglie il collaudatore.*

*5. Completata la struttura con la copertura dell'edificio, il direttore dei lavori ne dà comunicazione allo sportello unico e al collaudatore che ha 60 giorni di tempo per effettuare il collaudo.*

*6. In corso d'opera possono essere eseguiti collaudi parziali motivati da difficoltà tecniche e da complessità esecutive dell'opera, fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni.*

*7. Il collaudatore redige, sotto la propria responsabilità, il certificato di collaudo in tre copie che invia al competente ufficio tecnico regionale e al committente, dandone contestuale comunicazione allo sportello unico. Il deposito del certificato di collaudo statico equivale al certificato di rispondenza dell'opera alle norme tecniche per le costruzioni previsto dall'articolo 62.*

*8. La segnalazione certificata è corredata da una copia del certificato di collaudo.*

**8-bis. Per gli interventi di cui all'articolo 94-bis, comma 1, lettera b), n. 2) e lettera c), n. 1), il certificato di collaudo è sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori.”.**

\* \* \*

L'articolo 65, comma 1 del d.p.r. 380/2001 chiarisce che la normativa di riferimento per materiali e per i sistemi costruttivi è quella contenuta nelle Norme tecniche per le costruzioni (NTC), approvate con il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018 (Aggiornamento delle norme tecniche per le costruzioni), il cui rispetto è asseverato dal progettista.

Relativamente ai progetti di costruzioni in zone sismiche, il progettista trasmette la denuncia per le opere realizzate con materiali e sistemi costruttivi **disciplinati dalle norme tecniche in vigore**.

In un'ottica di semplificazione, risulta eliminata la previsione secondo cui lo sportello unico provvede a trasmettere tale denuncia al competente ufficio tecnico regionale.

L'articolo 65, comma 3 del d.p.r.380/2001 chiarisce che non è necessario trasmettere i progetti in duplice o triplice copia allo sportello unico, essendo sufficiente una sola copia di progetti e relazioni.

In forza di tali nuove previsioni dell'articolo 65 e dell'articolo 67 del d.p.r. 380/2001, è da considerare superato e non applicabile l'articolo 170, comma 2, lettera a) della l.r. 65/2014, **per la parte in cui richiede la duplice copia del progetto ai fini del deposito**.

\* \* \*

In forza dell'articolo 65, comma 8 bis e dell'articolo 67, comma 8 bis del d.p.r. 380/2001, per gli interventi locali e di riparazione non è necessario il deposito della relazione di ultimazione dei lavori (di cui all'articolo 65, comma 6 del d.p.r. 380/2001) nonché il deposito del certificato di collaudo, essendo dovuta soltanto **la dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori** (di cui all'articolo 67, comma 8 bis del d.p.r. 380/2001).

In altri termini, alla conclusione dei lavori, a seconda degli interventi che siano stati realizzati, deve essere presentata o **la relazione di ultimazione dei lavori** di cui all'articolo 65 del d.p.r.380/2001 e all'articolo 174 della l.r.65/2014, oppure, per gli interventi locali e di riparazione, **la dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori**.

\* \* \*

**Per l'ordinamento regionale**, tale innovazione normativa produce effetti anche con riferimento alla determinazione del campione da assoggettare a controllo mediante sorteggio, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 170, comma 5 della l.r.65/2014 e dall'articolo 4, comma 2 del regolamento emanato con d.p.g.r. 58/R/2012.

Le citate disposizioni regionali escludono dal campione i progetti per i quali sia pervenuta la **relazione di ultimazione dei lavori**. In base a quanto disposto dall'articolo 65, comma 8 bis e dall'articolo 67, comma 8 bis del d.p.r. 380/2001, sono da intendersi esclusi dal campione anche i progetti per i quali sia stata presentata **la dichiarazione di regolare esecuzione**.

## **§ 2. Novità relative al contenuto minimo dei progetti e asseverazioni del progettista. Modifiche introdotte all'articolo 93 del d.p.r. 380/2001.**

L'articolo 93 del d.p.r.380/2001 risulta modificato nel modo di seguito indicato (si evidenziano le parti che risultano modificate dal d.l. 32/2019):

*“1. Nelle zone sismiche di cui all'articolo 83, chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni, è tenuto a darne preavviso scritto allo sportello unico, che provvede a trasmetterne copia al competente ufficio tecnico della regione, indicando il proprio domicilio, il nome e la residenza del progettista, del direttore dei lavori e dell'appaltatore.*

*2. Alla domanda deve essere allegato il progetto, in doppio esemplare e debitamente firmato da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive competenze, nonché dal direttore dei lavori.*

*3. Il contenuto minimo del progetto è determinato dal competente ufficio tecnico della regione. In ogni caso il progetto deve essere esauriente per planimetria, piante, prospetti e sezioni, relazione tecnica, e dagli altri elaborati previsti dalle norme tecniche.*

**4. I progetti relativi ai lavori di cui al presente articolo sono accompagnati da una dichiarazione del progettista che asseveri il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni e la coerenza tra il progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico, nonché il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica.**

**5. Per tutti gli interventi il preavviso scritto con il contestuale deposito del progetto e dell'asseverazione di cui al comma 4, è valido anche agli effetti della denuncia dei lavori di cui all'articolo 65.**

**6. In ogni comune deve essere tenuto un registro delle denunce dei lavori di cui al presente articolo.**

**7. Il registro deve essere esibito, costantemente aggiornato, a semplice richiesta, ai funzionari, ufficiali ed agenti indicati nell'articolo 103.”.**

La norma novellata stabilisce che i progetti da depositare siano accompagnati da una dichiarazione del progettista che asseveri il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni e la coerenza tra il progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico, nonché il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica. Tale asseverazione, precedentemente, non era prevista. Il preavviso scritto con il contestuale deposito del progetto e dell'asseverazione citata, è valido anche agli effetti della denuncia dei lavori per opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica (di cui all'articolo 65 del d.p.r.380/2001).

Al riguardo, si osserva che l'articolo 173 della l.r.65/2014, in combinato con l'articolo 3 del d.p.g.r 36/R/2009, già prevede quanto richiesto dall'attuale articolo 93 del d.p.r. 380/2001.

### **§ 3. Novità introdotte dall'articolo 94 bis del d.p.r. 380/2001.**

L'articolo 94 bis del d.p.r.380/2001, inserito dall'articolo 3 del d.l.32/2019 dispone:

*“Art.94 bis (L) Disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche*

*1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui a capi I, II e IV della parte seconda del presente testo unico, sono considerati, nel rispetto di quanto previsto agli articoli 52 e 83:*

*a) interventi "rilevanti" nei riguardi della pubblica incolumità:*

- 1) gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche ad alta sismicità (Zona 1 e Zona 2);*
- 2) le nuove costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni e verifiche;*
- 3) gli interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso;*

*b) interventi di "minore rilevanza" nei riguardi della pubblica incolumità:*

- 1) gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche a media sismicità (Zona 3);*
- 2) le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti;*
- 3) le nuove costruzioni che non rientrano nella fattispecie di cui alla lettera a), n. 2);*

*c) interventi "privi di rilevanza" nei riguardi della pubblica incolumità:*

- 1) gli interventi che, per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d'uso, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità.*

2. Per i medesimi fini del comma 1, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce le linee guida per l'individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi di cui al medesimo comma 1, nonché delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui all'articolo 93. Nelle more dell'emanazione delle linee guida, le regioni possono comunque dotarsi di specifiche elencazioni o confermare le disposizioni vigenti. A seguito dell'emanazione delle linee guida, le regioni adottano specifiche elencazioni di adeguamento delle stesse.

3. Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, non si possono iniziare lavori relativi ad interventi "rilevanti", di cui al comma 1, lettera a), senza preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione, in conformità all'articolo 94.

4. Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, e in deroga a quanto previsto all'articolo 94, comma 1, le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano per lavori relativi ad interventi di "minore rilevanza" o "privi di rilevanza" di cui al comma 1, lettera b) o lettera c).

5. Per gli stessi interventi, non soggetti ad autorizzazione preventiva, le regioni possono istituire controlli anche con modalità a campione.

6. Restano ferme le procedure di cui agli articoli 65 e 67, comma 1, del presente testo unico.”.

\* \* \*

**Per le costruzioni da realizzare nelle zone sismiche 1 e 2, è decaduto l'obbligo di autorizzazione preventiva se gli interventi sono di “minore rilevanza per l'incolumità pubblica”, oppure “privi di rilevanza ai fini della pubblica incolumità”; d'altro canto, per le costruzioni da realizzarsi nelle zone sismiche 3 e 4, è introdotto l'obbligo dell'autorizzazione preventiva per gli “interventi rilevanti”.**

Alla luce di tale nuova disposizione, gli articoli 167 e 169 della l.r.65/2014 trovano applicazione a seconda della **tipologia di interventi da realizzare** e non soltanto in relazione alla zona sismica in cui esse sono realizzate.

Si rileva che l'articolo 169, comma 4 della l.r.65/2014 è superato in quanto gli interventi aventi ad oggetto “opere di carattere strategico o rilevante”, ai sensi dell'articolo 94 bis, comma 1, lettera a), punto 3 del d.p.r. 380/2001, sono soggetti ad autorizzazione, indipendentemente dalla zona sismica in cui siano da realizzare, e non più a “controllo obbligatorio”.

Inoltre, si precisa che **gli interventi di riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti di carattere strategico o rilevante** (non espressamente menzionati tra quelli soggetti a controllo obbligatorio, ai sensi dell'articolo 169, comma 4 della l.r.65/2014) rientrano tra quelli assoggettati al controllo a campione di cui al paragrafo 3.3.

### **§ 3.1 Interventi rilevanti rispetto alla pubblica incolumità, interventi di minore rilevanza, interventi privi di rilevanza.**

Come precedentemente osservato, l'articolo 94 bis del d.p.r. 380/2001 individua gli interventi “rilevanti ai fini della pubblica incolumità”, quelli di “minore rilevanza”, nonché quelli “privi di rilevanza”, prevedendo, in relazione a ciò, un diverso regime (autorizzazione preventiva oppure preavviso con deposito del progetto relativo all'intervento).

Il d.l. 32/2019 demanda, poi, al Ministero delle infrastrutture, d'intesa con la Conferenza Unificata, la definizione di linee guida per individuare in modo più dettagliato gli interventi strutturali “rilevanti”, di “minore rilevanza” e “privi di rilevanza”, insieme alle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso scritto che viene richiesto per progetti di costruzioni in zone sismiche (articolo 93 del d.p.r. 380/2001).

Stabilisce, poi, che: *“Nelle more dell’emanazione delle linee guida, le Regioni possono comunque dotarsi di specifiche elencazioni o confermare le disposizioni vigenti. A seguito dell’emanazione delle linee guida, le Regioni adottano specifiche elencazioni di adeguamento delle stesse”*.

### § 3.2 Elencazione degli **“Interventi rilevanti (articolo 94bis, comma 1, lettera a)”**.

Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 94 bis, comma 2 del d.p.r.380/2001, si individuano i seguenti, quali **interventi rilevanti, soggetti ad autorizzazione preventiva (articolo 94 bis, comma 1, lettera a)**:

1. Interventi di miglioramento o di adeguamento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche ad alta sismicità (Zone 1 e 2);
2. Nuove costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie o che, per la loro particolare complessità strutturale, richiedano più articolate calcolazioni e verifiche, quali:
  - 2.1 Edifici o strutture in Classe d’uso II con almeno una delle seguenti caratteristiche dimensionali o tipologiche:

- a) volumetria strutturale (dalle fondazioni alla copertura) > 10000 metri cubi lordi ed altezza superiore a 20 metri destinati ad attività residenziale o terziaria;
- b) volumetria strutturale (dalle fondazioni alla copertura) > 50000 metri cubi lordi e altezza superiore a 12 m destinati ad attività produttiva
- c) altezza, misurata dallo spiccatto delle fondazioni, superiore a 20 m per gli edifici industriali e superiore 25 m per gli edifici civili, infrastrutture con altezza > 40 m
- d) costruzioni realizzate con sistemi costruttivi rientranti nel punto 4.6 delle NTC;
- e) costruzioni la cui struttura portante verticale primaria sia realizzata mediante la commistione di parti in muratura e parti in altra tecnologia (c.a., legno, acciaio), così come definite al punto 7.8.5 delle NTC 2018 e con altezza fuori terra superiore a 7 m o maggiore di due piani abitabili.
- f) Edifici di almeno due piani la cui struttura primaria verticale sia realizzata mediante la commistione di c.a. o acciaio con legno. Il piano inferiore può essere interrato o seminterrato; sono comunque esclusi i casi rientranti nel punto C.7.7.3 della Circolare C.S.LL.PP. 21/01/2019 n.7 nei quali il piano cantinato o seminterrato è realizzato interamente con pareti di calcestruzzo armato e può essere assimilato a struttura di fondazione dei sovrastanti piani in legno, nel rispetto dei requisiti di continuità delle fondazioni".
- g) strutture con isolatori e/o dissipatori sismici.

- 2.2 Nuove infrastrutture in classe d’uso II, quali:

- a) opere di sostegno di altezza fuori terra > 10 m
- b) ponti di luce > 25 m campata unica
- c) parcheggi sotterranei con 3 o più piani interrati.

3. Interventi relativi ad edifici di interesse strategico e opere infrastrutturali, la cui funzionalità, durante gli eventi sismici, assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché interventi relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso.

Gli interventi indicati al **presente punto 3** sono dettagliatamente descritti nell’**Allegato A** delle presenti Linee Guida.

### **§ 3.3 Elencazione degli “Interventi di minore rilevanza ai fini della pubblica incolumità (articolo 94 bis, comma 1, lettera b).**

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 94 bis, comma 2 del d.p.r.380/2001, si individuano i seguenti, quali **interventi di minore rilevanza ai fini della pubblica incolumità, assoggettati al preavviso da depositare ai sensi dell'articolo 93 del d.p.r.380/2001 e sottoposti a controllo a campione mediante sorteggio**, con percentuali diversificate:

1. interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle Zone sismiche 3 e 4;
2. riparazioni e interventi locali sulle costruzioni esistenti;
3. tutti gli interventi non riconducibili a quelli elencati nel paragrafo 3.2 e 3.4.

**Si precisa che, per gli interventi edilizi da realizzarsi in Zona 2**, non più assoggettati ad autorizzazione preventiva ma al solo deposito del progetto (in quanto rientranti nelle elencazioni degli “interventi di minore rilevanza” oppure degli “interventi privi di rilevanza”), si adottano i medesimi criteri stabiliti per i progetti relativi agli interventi da realizzare in zona 3, stabilendo che siano sottoposti a controllo a campione, in analogia a quanto previsto dall'articolo 170 della l.r.65/2014 e dall'articolo 4 del regolamento emanato con il d.p.g.r. 58/R/2012 per i preavvisi relativi alla Zona 3, fascia A.

Per ciò che riguarda gli interventi edilizi “di minore rilevanza” da realizzarsi nelle Zone 3 e 4 continuano ad applicarsi le disposizioni già vigenti, fissate dalla l.r.65/2014 e dai regolamenti di attuazione vigenti.

### **§ 3.4 Elencazione degli “Interventi privi di rilevanza” ai fini della pubblica incolumità (articolo 94 bis, comma 1, lettera c del d.p.r.380/2001).**

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 94 bis, comma 2 del d.p.r. 380/2001, si individuano i seguenti, quali **“interventi privi di rilevanza ai fini della pubblica incolumità” assoggettati al preavviso da depositare ai sensi dell'articolo 93 del d.p.r. 380/2001 ma non sottoposti a controllo a campione mediante sorteggio**.

Con riferimento ai suddetti interventi “privi di rilevanza”, ai fini della pubblica incolumità:

- a) sono trasmessi gli elaborati: relazione tecnica, elaborati grafici architettonici, elaborati grafici strutturali, prima dell'inizio dei lavori, ai sensi dell'articolo 93 del d.p.r. 380/2001;
- b) ai sensi dell'articolo 65, comma 8 bis, non è presentata la relazione di ultimazione dei lavori ma solo una dichiarazione di regolare esecuzione, a seguito della conclusione dei lavori (ai sensi dell'articolo 67, comma 8 bis del d.p.r. 380/2001).

Tali interventi sono esenti da oneri di istruttoria.

E', comunque, dovuta l'imposta di bollo sull'istanza, al momento in cui è effettuato il deposito del progetto, e sulla dichiarazione di regolare esecuzione, al momento della fine dei lavori.

Gli interventi di cui al presente paragrafo sono dettagliatamente descritti nell'**Allegato B** delle presenti Linee Guida.

### **§ 3.5 Elencazione della tipologia di varianti non sostanziali per le quali non è necessario il preavviso di cui all'articolo 93 del d.p.r.380/2001**

Ai fini di cui all'articolo 94 bis, comma 2 del d.p.r.380/2001 si elencano le seguenti tipologie di varianti non sostanziali per le quali **non è necessario il preavviso di cui all'articolo 93 del d.p.r.380/2001**:

- a) l'integrazione al progetto originario per gli esecutivi dei solai, che non implichi cambio della loro tipologia, delle orditure e di massa rispetto al progetto autorizzato;
- b) ogni piccola modifica ai fili fissi e alle quote, purché inferiore al 10 per cento degli interassi o delle quote in generale;
- c) ogni modifica sostanziale di singoli elementi strutturali la quale che non determini la necessità di una nuova verifica d'insieme della struttura;
- d) la variante che riguarda le strutture a pareti, quali quelle in cemento armato, muratura o legno, consistenti in piccoli spostamenti di porte o finestre nell'ambito dello stesso allineamento murario di piano e per la quale sia sufficiente una verifica locale dell'intervento;
- e) altri interventi di modesta entità rispetto agli interventi previsti nel progetto principale che non alterino in modo significativo le ipotesi progettuali iniziali e per le quali siano necessarie, al più, solo delle verifiche locali;
- f) ogni piccola modifica agli elementi secondari già previsti nel progetto, quale, ad esempio, quella concernente gronde, scannafossi, tamponature;
- g) la mancata esecuzione di interventi già autorizzati, purché tali interventi non abbiano influenza determinante sulle opere già eseguite o interferenti;
- h) la riduzione dimensionale delle opere previste purché tale modifica non determini la necessità di nuove verifiche o che non abbia influenza determinante sulle opere già eseguite o interferenti.

Gli elaborati relativi a questa tipologia di varianti possono essere depositati, anche durante la loro esecuzione oppure a seguito della loro esecuzione, ma, comunque, prima del deposito della relazione di cui all'articolo 65, comma 6 del d.p.r.380/2001 e all'articolo 174, comma 3 della l.r.65/2014, oppure della dichiarazione di regolare esecuzione di cui all'articolo 67, comma 8 bis del d.p.r.380/2001.

\* \* \*

Con riferimento all'elencazione di cui al presente paragrafo, si chiarisce che gli articoli 10 e 11 del d.p.g.r.36/R/2009 sono superati e, pertanto, non applicabili.

#### **§ 4 Ulteriori indicazioni.**

##### **Progetti trasmessi prima della data di entrata in vigore del d.l.32/2019.**

##### **4.1. Progetti trasmessi prima della data di entrata in vigore del d.l.32/2019.**

Per quanto riguarda i progetti trasmessi prima della data di entrata in vigore del d.l.32/2019, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti, in quanto i relativi procedimenti sono già in corso.

In particolare, si precisa che, alle varianti ai progetti già assoggettati a procedimento di autorizzazione (relativi ad interventi strutturali in Zona sismica 1 e 2), si applicano le disposizioni previste dal regolamento di attuazione 36/R/2009 relative alle varianti in corso d'opera, fino al collaudo finale delle opere, se previsto. Ciò, in analogia a quanto previsto dall'articolo 2 delle NTC di cui al d.m. 17 gennaio 2018.

#### **4.2 Accertamenti di conformità in sanatoria.**

Per i progetti relativi alle richieste di accertamenti di conformità in sanatoria ai sensi dell'articolo 182 della l.r.65/2014, presentati dopo l'entrata in vigore del DL 32/2009 si applicano le disposizioni previste dalle presenti Linee guida, mentre, alle istanze già presentate, si applicano le disposizioni contenute nella l.r.65/2014.